

Accordo sindacale per l'introduzione del piano di Flexible Benefit

Il giorno 29 novembre 2022

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nelle persone del Segretario Generale,
e del Capo di Gabinetto ;

la Rappresentanza Sindacale (*omissis*);

la Rappresentanza Sindacale (*omissis*);

la Rappresentanza Sindacale (*omissis*);

PREMESSO CHE

- l'articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 stabilisce che “*Il trattamento giuridico ed economico del personale*” dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “*e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità*”;

- in data 29 maggio 2019, l'Amministrazione della Banca d'Italia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo concernente l'introduzione di un piano di *flexible benefits*, tenuto conto dell'impegno a promuovere politiche orientate a favorire il benessere organizzativo e la disponibilità per il personale di beni, servizi, prestazioni e forme di sostegno a fronte di esigenze personali e familiari, nonché considerando il regime di favore attualmente vigente in base alla più recente legislazione fiscale con riferimento ai sistemi di flexible benefit;

- in data 3 dicembre 2020, l'Amministrazione della Banca d'Italia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo con il quale è stato incrementato il credito *welfare* individuale liberamente spendibile stabilito nell'accordo del 29 maggio 2019;

- in data 16 dicembre 2021, l'Amministrazione della Banca d'Italia e le organizzazioni sindacali hanno confermato, per gli anni 2022 e 2023, il credito *welfare* individuale liberamente spendibile;

- in data 22 novembre 2022 l'Autorità ha conferito il mandato per la sottoscrizione del presente accordo al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Introduzione di un piano di flexible benefit

L'Amministrazione intende promuovere una gara congiunta con Banca d'Italia e Consob, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), per l'aggiudicazione di un appalto per la gestione di un piano di *flexible benefit* a favore del personale in servizio e in quiescenza dell'Autorità (di seguito "Autorità").

Al fine di dare immediata applicazione al presente accordo l'Amministrazione intende stipulare un contratto "ponte" con la Società che attualmente gestisce il servizio in parola per le suddette due Istituzioni, alle medesime condizioni tecnico-economiche, e con durata utile ad allineare la scadenza dello stesso con quelli di Banca d'Italia e Consob.

In particolare:

- la procedura di affidamento avrà ad oggetto la stipula di un contratto per l'erogazione al personale in servizio e in quiescenza dell'Autorità, tramite un portale disponibile *on line*, di somme, contributi, servizi e prestazioni in regime di non imponibilità fiscale e contributiva, secondo la legislazione tributaria tempo per tempo vigente (oggi disciplinato dall'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni – di seguito TUIR). In particolare, la società aggiudicataria offrirà servizi fruibili direttamente tramite un consistente numero di operatori convenzionati ripartito sul territorio ovvero, laddove consentito dalla normativa fiscale, in regime di rimborso delle spese;
- il contratto garantirà la possibilità di accreditare sul portale, su richiesta dei dipendenti, del Circolo dipendenti AGCM e dell'Amministrazione, ulteriori fornitori di iniziative sportive, turistiche e culturali per le quali utilizzare il credito *welfare*, senza vincoli alla numerosità degli operatori da accreditare, senza un numero minimo di soggetti richiedenti e senza costi diretti e/o indiretti a carico dei soggetti convenzionati. Ai fini dell'accreditamento sul portale, sarà richiesto ai fornitori unicamente il rispetto del regime normativo vigente in materia di prestazioni rientranti nel sistema del *welfare* aziendale (quali servizi sportivi, turistici e culturali

o altre attività in esso comunque rientranti), nonché di requisiti di adeguatezza e di regolarità fiscale e contributiva;

- il contratto garantirà:
 - un'ampia capillarità sul territorio nazionale della rete degli operatori convenzionati;
 - un'adeguata eterogeneità e varietà di servizi e prestazioni;
- la società dovrà inoltre consentire l'inserimento nel portale di un'apposita sezione dedicata al Circolo dipendenti AGCM, attraverso la quale il Circolo potrà promuovere tutte le proprie iniziative e le proprie convenzioni;
- la durata del contratto sarà di un anno (da gennaio 2023), con opzione di ripetizione per un'ulteriore annualità o per quelle che si renderanno necessarie a garantire il riallineamento con Banca d'Italia.

2. Servizi offerti sul portale

Sulla base del vigente regime fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale, attraverso il portale *on line* i dipendenti e i pensionati potranno:

- fruire per sé e i familiari (ex art. 12 TUIR) di servizi per le finalità previste dall'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. Sulla base degli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, rientrano nel perimetro applicativo della norma, tra l'altro, l'offerta di viaggi, attività sportive, culturali e ricreative, corsi di formazione extraprofessionale (es.: lingua, informatica, musica, teatro, danza);
- richiedere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione da parte dei familiari di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (es.: asili nido, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, università), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR). A titolo di esempio, secondo gli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate sono riconducibili a tale norma le spese per le rette scolastiche, le tasse universitarie, il trasporto scolastico, le gite/visite d'istruzione, i testi scolastici, il pre-post scuola, l'ampliamento dell'offerta formativa a carattere didattico - formativo, i corsi linguistici in Italia o all'estero, i servizi di baby-sitting;
- richiedere prestazioni o rimborsi delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR). Secondo gli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere rimborsate, in esenzione d'imposta, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per prestazioni di assistenza diretta a favore di familiari anziani o non autosufficienti rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, nonché le spese per prestazioni di assistenza rese da case di cura o di riposo, a condizione che dalla fattura risulti che il pagamento si riferisce a servizi di assistenza specifica alla persona non autosufficiente. È stato precisato che si considerano non autosufficienti coloro che, da certificazione medica,

non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, come pure coloro che necessitano di sorveglianza continua;

- pagare quota parte degli interessi passivi, eccedenti il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), dovuti in virtù di contratti di mutuo dagli stessi sottoscritti, entro i limiti previsti dall'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR;
- versare contribuzione aggiuntiva alle forme di previdenza complementare, entro il limite massimo annuo, comprensivo dei contributi già versati, attualmente pari a € 5.164,57 (art. 51, comma 2, lett. h, del TUIR);
- ottenere il pagamento o il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé e per i familiari fiscalmente a carico (art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR);
- versare contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale per un importo complessivo, comprensivo di tutti i contributi versati annualmente per piani di assistenza sanitaria, non superiore ad euro 3.615,20 (art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR). La possibilità effettiva di versamento dei contributi è subordinata alla garanzia di totale *compliance* del gestore del portale alla normativa fiscale e ai chiarimenti interpretativi forniti dell'Agenzia delle Entrate sulla materia (cfr., da ultimo, la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018);
- avvalersi di convenzioni e agevolazioni offerte dal gestore in vari settori merceologici.

La disponibilità sul portale di servizi in regime di non imponibilità fiscale e contributiva verrà adeguata in funzione dell'evolvere della normativa di riferimento____, restando fermi i beneficiari, gli importi e le finalità di utilizzo previste per i crediti vincolati.

La documentazione di spesa da produrre per fruire dei rimborsi deve essere conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa fiscale. I rimborsi devono riguardare spese rimaste effettivamente a carico del dipendente/pensionato.

3. Beneficiari del credito *welfare*

Sono beneficiari del credito *welfare*:

- i dipendenti in servizio con diritto a retribuzione, ivi compresi quelli in prova e a contratto e personale comandato, distaccato o altra posizione equivalente;
- i dipendenti in aspettativa per l'assunzione di impieghi (in Italia o all'estero) a condizione che dichiarino di non fruire di analogo beneficio riconosciuto dall'Ente presso il quale prestano l'attività lavorativa;
- i pensionati – che siano cessati per inabilità, per limiti di età o con un servizio effettivamente prestato in Autorità pari ad almeno 22 anni – a partire dal momento in cui iniziano a percepire prestazioni pensionistiche. Il credito *welfare* non trova applicazione nei confronti di coloro che sono destituiti dal servizio;
- gli orfani di dipendenti/pensionati deceduti, fino all'età di 26 anni.

Il credito *welfare* non è riconosciuto a chi sia assente dal servizio, senza diritto alla retribuzione, per l'intero anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre) di riferimento del credito *welfare*. Fanno eccezione le assenze dal servizio non retribuite a titolo di aspettativa per motivi di salute, per motivi di studio e per motivi particolari e di congedo per gravi motivi familiari (ex L. 53/2000) e per prestare assistenza a disabili gravi (ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito *welfare* i dipendenti nei cui confronti sia applicata la sospensione (anche cautelare) dal servizio e dalla retribuzione, con riferimento all'anno in cui la sospensione ha inizio; in caso di sospensione cautelare che si prolunghi per ulteriori anni, il credito *welfare* non verrà corrisposto per gli anni interamente coperti dall'applicazione della misura.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà riconosciuto:

- per i dipendenti in servizio: un credito *welfare* individuale, liberamente spendibile per sé e per i familiari (ex art. 12 TUIR) sia per l'acquisto dei beni e servizi offerti sul portale, sia per il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente nei casi previsti dalla normativa fiscale. Ai dipendenti con disabilità è riconosciuto un credito *welfare* individuale aggiuntivo;
- per i pensionati: un credito *welfare* individuale, spendibile sul portale per l'acquisto di servizi aventi finalità ricreativa per sé e per il coniuge/unito civilmente a carico.

In aggiunta al credito individuale, al dipendente/pensionato viene altresì riconosciuto, per ciascun figlio a carico di età non superiore ai 26 anni, un ulteriore credito ripartito in una quota liberamente spendibile, per sé e per i familiari, e in una quota vincolata al rimborso di specifiche spese documentate di istruzione, educazione e studio, assistenza sanitaria e di assistenza anche sanitaria in caso di disabilità, riferite al figlio per il quale il credito è riconosciuto e di importo variabile in base all'età.

Il credito per i figli disabili a carico (quota liberamente spendibile e quota destinata al rimborso di spese di ricovero in istituti di cura e assistenza e a programmi di riabilitazione) è riconosciuto a prescindere dall'età.

4. Termini di utilizzo

Il credito liberamente spendibile, non fruito nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli anni successivi, nei limiti di durata del contratto di gestione del portale, comprensivo di eventuali proroghe.

I crediti vincolati finalizzati a specifiche spese ed iniziative possono essere utilizzati entro l'anno successivo a quello al quale i crediti si riferiscono, nei limiti di durata del contratto di gestione del portale.

Il credito vincolato alle spese per strutture pedagogiche esterne e centri ricreativi, estivi e invernali (cfr. colonna B del prospetto riepilogativo), ove non fruito in tutto o in parte nell'anno di attribuzione, potrà essere utilizzato per lo stesso figlio anche dopo il compimento del 6° anno di età:

- per le finalità delle colonne B e C;

- per l'intera durata del contratto di gestione del portale e di quello successivo.

Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo degli importi dei crediti *welfare*.

		CREDITO WELFARE DISPONIBILE SUL PORTALE FLEXIBLE BENEFIT					
		CREDITO LIBERAMENTE SPENDIBILE PER TUTTI I SERVIZI DEL PORTALE	CREDITO VINCOLATO				(F) Ricovero in Istituti di cura
			(A) Sport, cultura e tempo libero	(B) Struttura pedagogiche esterne * o centri estivi	(C) Spese di istruzione (as centri estivi, corsi linguistici...)	(D) Corsi di studio all'estero	
DIPENDENTI		€ 870 (€ 1.200 per il disabile grave)					
PENSIONATI			€ 300				
FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI/PENSIONATI **	0 - 2 anni	€ 1.000		€ 3.000			
	3 - 5 anni	€ 1.000		€ 2.500			
	6 - 13 anni	€ 1.000			€ 300		
	14 - 18 anni	€ 1.000			€ 300	€ 700	
	19 - 23 anni	€ 1.000				€ 2.000	
	24 - 26 anni	€ 1.000				€ 1.000	
	disabili ***	€ 3.000					€ 4.000

- * il dipendente/pensionato può utilizzare il credito liberamente spendibile anche per i rimborsi delle spese connesse all'utilizzo delle strutture pedagogiche convenzionate con il Circolo dipendenti AGCM.
- ** credito che si aggiunge a quello spettante per il dipendente/pensionato. L'importo è determinato in base all'età del figlio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (ad esempio, per il 2023, il credito welfare aggiuntivo in presenza di figli nella fascia di età 0-2 anni verrà riconosciuto per i figli nati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022).
- *** a prescindere dall'età a tale credito si aggiungono i crediti vincolati spettanti in base alla fascia di età del figlio.
- **** anche in caso di inizio degli studi universitari in età diversa da quella indicata nella tabella, con il limite dei 26 anni di età.

Il contributo di cui alla colonna B può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa fiscale, anche per la fruizione di servizi e prestazioni (ad esempio, insegnanti di sostegno, corsi per la lingua dei segni, ecc.) per favorire l'apprendimento dei minori per i quali siano certificate difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La dizione "disabili", riportata nella precedente Tabella si riferisce alla condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, analogamente a quanto richiesto per accedere ad altri benefici previsti per il personale (congedi e permessi ex lege 104/92, ecc.).

Il contributo di cui alla colonna F può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa fiscale, anche per la fruizione di servizi e prestazioni connesse a progetti di recupero e/o inserimento, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Una volta effettuata l'aggiudicazione del contratto di gestione del portale, l'Amministrazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi un'informativa riguardante la società aggiudicataria e i contenuti del contratto.

Qualora la normativa fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale muti con riferimento alla generalità dei servizi offerti o alle prestazioni fruibili tramite l'utilizzo del credito

vincolato, le parti si incontreranno in sede negoziale per individuare soluzioni che, in linea con il nuovo quadro normativo consentano di continuare a riconoscere *benefit* al personale.

Viene istituita una commissione mista Autorità – Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi, cui partecipa un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale. La commissione si riunisce almeno una volta l'anno (nell'anno di avvio del sistema di *flexible benefit* la Commissione si riunirà due volte). In tale sede verranno esaminati i dati statistici sull'utilizzo del credito *welfare* (quali, a titolo esemplificativo: percentuale delle somme spese sul totale di quelle disponibili, distinguendo credito per dipendenti e credito per pensionati, credito liberamente spendibile e credito vincolato; percentuale di utilizzo dei crediti vincolati sul totale disponibile, distinguendo le diverse tipologie di spese/ rimborsi) e verrà presentata dall'Amministrazione una breve relazione sull'andamento del contratto di gestione del portale che dovrà includere anche tutte le eventuali criticità segnalate dai beneficiari.

La Commissione potrà formulare proposte, anche per iscritto, sulla qualità e convenienza dei servizi offerti e sui risultati dell'indagine sulla *customer satisfaction*.

5. Disposizione finale

Il presente accordo sarà aggiornato alla luce delle modifiche che potranno essere introdotte per il personale di Banca d'Italia, fatto salvo il rispetto della disciplina normativa vigente applicabile all'Autorità.

6. Norma transitoria

A parziale recupero delle annualità pregresse, per i soli anni 2022, 2023 e 2024, il limite di età previsto nel testo del presente accordo per i figli a carico è elevato di due anni per ciascuna delle suddivisioni previste per età anagrafica; pertanto, per il triennio considerato, le fasce di età sono da leggersi come: 0-4; 5-7; 8-15; 16-20; 21-25; 26-28. Per il medesimo triennio i crediti *welfare* liberamente spendibili e vincolati indicati nella tabella di cui al punto 4. sono incrementati del 20%.

L'Amministrazione ha già avviato l'iter procedurale per la stipula del contratto ponte con la società che gestisce la piattaforma dei *flexible benefit* per Banca d'Italia e Consob, che avrà la stessa durata di quello attualmente vigente per le altre due Istituzioni, per poi indire una procedura congiunta.